Conto corrente con la Posta — Anno 84° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 31 maggio 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 maggio 1943-XXI, n. 401.

Asssegnazione di L. 80.000.000 per provvedere a lavori ed interventi antianofelici e alle spese di lotta antimalarica di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 80.000.000 da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a misura del bisogno, per provvedere a lavori ed interventi straordinari antianofelici, nonchè alle spese di lotta antimalarica, di spettanza di quel Ministero.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte nello stato di previsione predetto le occorrenti variazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — ACERBO

Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 26 aprile 1943-XXI.

Nomina dei componenti la Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita andati smarriti o distrutti per eventi bellici.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 18 ottobre 1942-XX, n. 1520, riguardante l'istituzione di una Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita andati smarriti o distrutti;

Viste le designazioni per la nomina del presidente, del vice presidente e dei componenti della predetta Commissione;

Vista la legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Decreta:

La Commissione per la ricostituzione di atti di morte, o di nascita prevista dall'art. 1 del R. decreto-legge 18 ottobre 1942-XX, n. 1520, è così costituita:

Presidente:

dott. Giacinto Santoro, consigliere della Corte Suprema di cassazione;

Vice presidente:

dott. Salvatore Vinci, consigliere della Corte di appello di Roma;

Componenti:

ten. col. di fanteria Bruno Pugliese, dott. Giorgio Mancuso, capo divisione - designati dal Ministero della guerra;

maggiore commissario Stefano Ettore, dott. Giovanni Sotgiu - designati dal Ministero della marina;

ten. col. A.A.r.s. Achille Chimenti, dott. Francesco Panaro, capo divisione - designati dal Ministero dell'aeronautica;

ten. col. del Corpo P.A.I. Paolino La Corte - designato dal Ministero dell'Africa Italiana;

primo seniore Afan de Rivera Costaguti Achille, seniore Ignazio Maiore - designati dal Capo di Stato Maggiore del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

ten. col. Francesco Caporusso - designato dal comandante generale della Regia guardia di finanza.

Roma, addì 26 aprile 1943-XXI

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1943-XXI Registro n. 11 Finanze, foglio n. 98. — D'ELIA

(1822)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 maggio 1943-XXI.

Limite massimo di emissione degli speciali titoli di credito denominati « Certificati di credito per le spese straordinarie del Ministero dell'interno ».

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visto il R. decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 521, convertito in legge 8 agosto 1942-XX, n. 1000;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1942-XX, n. 91363, registrato alla Corte dei conti il 31 detto al registro 18, foglio 148 Finanze;

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 26 febbraio 1943, n. 85, il decreto Ministeriale 30 marzo 1943, n. 200612, registrato alla Corte dei conti il 31 detto al registro n. 7 Finanze, foglio n. 311, nonchè il decreto Reale 19 aprile 1943-XXI;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 5 aprile 1943-XXI, n. 218;

Visto l'art. 14, secondo comma, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Visto il decreto del DUCE del 30 marzo 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1943-XXI, registro n. 8 Finanze, foglio n. 67, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 detto con il quale per il primo semestre del 1943-XXI veniva fissato in L. 5.070.000.000 il limite massimo di emissione dei « Certificati di credito per le spese straordinarie del Ministero dell'interno »;

Ritenuta l'urgenza di provvedere per il 1° semestre 1943-XXI, ad un maggiore finanziamento delle spese straordinarie del Ministero dell'interno sia per la erogazione dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi che per i sussidi integrativi di bilancio agli enti ausiliari per gli anni 1942 e 1943;

Decreta:

Il limite massimo di emissione degli speciali titoli di credito denominati « Certificati di credito per le spese straordinarie del Ministero dell'interno » contemplati dal decreto Ministeriale 9 luglio 1942-XX, n. 91363, registrato alla Corte dei conti il 31 detto al registro 18, foglio 148 Finanze, ed emanato in attuazione del Regio decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 521, è aumentato per il primo semestre dell'anno 1943-XXI di tre miliardi e 180 milioni, di cui 3 miliardi per i soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi e 180 milioni per i sussidi integrativi di bilancio degli enti ausiliari per gli anni 1942 e 1943.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1836)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1943-XXI.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale per la formazione degli elenchi autorizzati degli spedizionieri.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 14 novembre 1941-XX, n. 1442, che detta norme per la formazione degli elenchi autorizzati degli spedizionieri;

Visto il decreto interministeriale in data 5 ottobre 1942-XX col quale il comm. dott. Francesco Aria venne chiamato a far parte — in qualità di membro effettivo ed in rappresentanza del Ministero dell'interno — della Commissione centrale istituita ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge 14 novembre 1941-XX;

Vista la nota n. 10.10829/12000.15.C del Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza);

Decreta:

Il comm. dott. Salvatore Marsala è chiamato a far parte della Commissione centrale, di cui nelle premesse, in rappresentanza del Ministero dell'interno, in sostituzione del comm. dott. Francesco Aria.

Roma, addì 20 febbraio 1943-XXI

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1943-XXI
Registro 29 Corporazioni, foglio 213. — MAJURI

(1812)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1943-XXI.

Sostituzione del rappresentante dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero in seno al Comitato permanente per le fiere, mostre ed esposizioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 5 dicembre 1932-XI, n. 1734, con la quale è istituito, presso il Ministero delle corporazioni, un Comitato per l'esame delle domande di autorizzazione ad indire mostre, fiere ed esposizioni nel Regno;

Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1934-XII, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934-XII, n. 1607, che detta norme per il disciplinamento delle mostre, fiere ed esposizioni ed apporta modificazioni alle competenze e alla composizione del Comitato predetto;

Visto il R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2063, che modifica la legge 5 dicembre 1932-XI, n. 1734;

Visti i decreti Ministeriali 7 settembre 1939-XVII, 6 febbraio, 20 settembre, 23 dicembre 1940-XIX, 3 dicembre 1941-XX e 12 settembre 1942-XX;

Vista la lettera n. 844 del 5 aprile 1943-XXI dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decreta:

Il gr. uff. dott. Giuseppe Ravasini è chiamato a far parte del Comitato permanente istituito dalla legge 5 dicembre 1932, n. 1734, per l'esame delle domande di autorizzazione ad indire fiere, mostre ed esposizioni, modificate con R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2063, in rappresentanza dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, in sostituzione del gr. uff. dott. Vespuccio Ciucci.

Roma, addì 12 aprile 1943-XXI

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

(1813)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1943-XXI.

Sostituzione del sequestratario della S. A. Immobiliare Vico - Gestione immobili, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 5 dicembre 1940-XIX, con il quale la S. A. Immobiliare Vico - Gestione immobili - con sede in Milano, fu sottoposta a sequestro e fu nominato sequestratario l'avv. Paolo Marini;

Ritenuto che è necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Marini, deceduto;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

Il comm. Luigi Vancini è nominato sequestratario della S. A. Immobiliare Vico - Gestione immobili - con sede in Milano, in sostituzione dell'avv. Paolo Marini deceduto.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 marzo 1943-XXI

p. *Il Ministro per le corporazioni*
CIANETTI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

(1833)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1943-XXI.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della S. A. Raffineria italiana olii per trasformatori, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 26 dicembre 1941-XX con il quale la S. A. Raffineria italiana olii per trasformatori, con sede in Milano, fu sottoposta a sequestro;

Considerato che il capitale azionario di detta Società appartiene per il 50 % a enti italiani e per il resto alla Società italiana lubrificanti Bedford, trasferita all'Azienda Generale Italiana Petroli con decreto interministeriale 30 luglio 1942-XX;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

E revocato il decreto interministeriale 26 dicembre 1941-XX, con il quale la S. A. Raffineria italiana olii per trasformatori, con sede in Milano, fu sottoposta a sequestro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1943-XXI

p. *Il Ministro per le corporazioni*
CIANETTI

p. *Il Ministro per le finanze*
PELLEGRINI

(1860)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1943-XXI.

Disciplina della produzione, distribuzione e vendita dei materiali da medicazione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1728, concernente la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge con la legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;

Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI, concernente la disciplina della distribuzione dei prodotti tipo tessili;

Riconosciuta la necessità di disciplinare la produzione, la distribuzione e la vendita dei materiali da medicazione;

Decreta:

Art. 1.

E' fatto obbligo alle ditte fabbricanti di materiali da medicazione prodotti con fibre tessili (cotone idrofilo, garze e tessuti idrofili) di denunciare all'Ufficio nazionale distribuzione prodotti tessili, Settore cotoniero, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le quantità di detti materiali esistenti, alla stessa data, nei loro magazzini e relative dipendenze, nonchè quelle depositate per loro conto presso terzi.

Successivamente, entro il giorno 5 di ogni mese, a cominciare dal mese di luglio 1943-XXI, le ditte fabbricanti di materiali da medicazione devono denunciare al predetto Ufficio nazionale distribuzione prodotti tessili, Settore cotoniero, le quantità prodotte nel mese precedente.

La denuncia da effettuarsi entro il 5 luglio deve riguardare le quantità prodotte dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 1943-XXI.

Nelle denuncie deve essere indicata la specie, la composizione e la confezione del materiale.

L'Ufficio nazionale distribuzione prodotti tessili, Settore cotoniero, comunicherà, a sua volta, ai Ministeri delle corporazioni e dell'interno i dati riassuntivi delle denuncie ricevute.

Per ditte fabbricanti, agli effetti del presente decreto, si intendono anche le ditte che effettuano soltanto la confezione del prodotto per la vendita.

Art. 2.

E' fatto obbligo alle ditte commercianti di materiali da medicazione prodotti con fibre tessili (cotone idrofilo, garze e tessuti idrofili) di denunciare, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Consiglio delle Corporazioni della provincia nella quale la merce è giacente, le quantità di prodotti esistenti, alla stessa data, nei loro magazzini e relative dipendenze, nonchè quelle depositate per loro conto presso terzi.

Esse devono parimenti denunciare ai Consigli provinciali delle Corporazioni, entro cinque giorni dall'arrivo, i materiali da medicazione spediti loro dai fabbricanti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ad esse pervenuti successivamente a tale data.

Nelle denuncie devono essere indicate le quantità di materiali da medicazione distinte per specie, composizione e confezionamento.

All'obbligo della denuncia sono tenute anche le farmacie aperte al pubblico.

I Consigli provinciali delle Corporazioni devono comunicare ai Ministeri delle corporazioni e dell'interno i dati riassuntivi delle denuncie ricevute.

Art. 3.

E' fatto divieto di produrre materiali da medicazione diversi da quelli di seguito indicati:

1 - *a*) materiale idrofilo con 50 % di cascami di cotone e 50 % di fiocco raion;

b) materiale idrofilo al 100 % di fiocco di raion;

2 - *a*) garze e tessuti idrofili con 50 % di cotone e 50 % di fiocco raion;

b) garze e tessuti idrofili al 100 % di fiocco raion.

Sugli involucri contenenti materiale idrofilo di cui al n. 1 - *a*) e garze e tessuti idrofili di cui al n. 2 - *a*) deve essere apposta la dicitura « vendibile soltanto su ricetta medica non ripetibile ».

Art. 4.

Il materiale da medicazione oggetto del presente decreto dovrà essere tenuto a disposizione del Ministero delle corporazioni, per la vendita secondo le modalità e le norme di cui agli articoli successivi, e secondo quelle che saranno fissate dal predetto Ministero di concerto con il Ministero dell'interno.

Art. 5.

I prefetti, presidenti dei Consigli provinciali delle Corporazioni, su proposta delle locali Unioni fasciste dei commercianti, determinano le ditte autorizzate ad operare, in ciascuna provincia, quali magazzini per l'acquisto dalla produzione e per la successiva distribuzione al dettaglio dei materiali da medicazione.

Art. 6.

Il Ministero delle corporazioni predispone un piano di ripartizione percentuale delle disponibilità dei materiali di medicazione prodotti con fibre tessili, da assegnare alle singole provincie del Regno.

Tale piano viene comunicato ai prefetti, presidenti dei Consigli provinciali delle Corporazioni, alle Confederazioni fasciste degli industriali e dei commercianti ed all'Ufficio nazionale distribuzione prodotti tessili, Settore cotoniero.

I prefetti, presidenti dei Consigli provinciali delle Corporazioni, su proposta delle Unioni provinciali fasciste dei commercianti, predispongono piani percentuali di ripartizione, tra i magazzini provinciali previsti dall'art. 5, delle quantità di materiali da medicazione, che formeranno il contingente assegnato a ciascuna provincia.

I suddetti piani di ripartizione di ciascuna provincia devono essere comunicati dai prefetti, presidenti dei Consigli provinciali delle Corporazioni, all'Ufficio nazionale distribuzione prodotti tessili, Settore cotoniero.

Art. 7.

L'Ufficio nazionale distribuzione prodotti tessili, Settore cotoniero, in base alle quantità di prodotti tessili denunciate ai sensi del precedente art. 1, ed ai suddetti piani di ripartizione delle disponibilità fra le varie provincie e tra i singoli magazzini provinciali, calcola i quantitativi in cifra assoluta dei prodotti destinati al consumo delle singole provincie e, nell'ambito di queste, ai singoli magazzini.

Di tali quantitativi l'Ufficio nazionale distribuzione prodotti tessili, Settore cotoniero, dà comunicazione al Ministero delle corporazioni, alla Confederazione fascista dei commercianti ed ai Consigli provinciali delle Corporazioni competenti per territorio.

Art. 8.

L'Ufficio nazionale distribuzione prodotti tessili, Settore cotoniero, comunica ai singoli fabbricanti l'elenco dei magazzini che essi sono tenuti a rifornire, con l'indicazione della quantità, qualità e confezione dei prodotti assegnati a ciascun magazzino. Contemporaneamente l'Ufficio medesimo fa pervenire ai magazzini provinciali appositi « buoni di assegnazione », da allegare alle loro ordinazioni di merci ai fabbricanti.

Art. 9.

Su proposta dei Sindacati provinciali fascisti farmacisti e delle Unioni provinciali dei commercianti, i prefetti, presidenti dei Consigli provinciali delle Corporazioni, secondo le modalità ed i criteri ritenuti opportuni, dispongono la distribuzione del materiale tra le farmacie ed i commercianti al dettaglio, mediante « buoni di ritiro » per il prelievo presso ciascun magazzino provinciale della merce assegnata.

I titolari dei magazzini designati hanno l'obbligo di annotare giornalmente su apposito registro le operazioni di carico e scarico effettuate.

Art. 10.

I fabbricanti e le ditte che gestiscono i magazzini, sui quali sono stati emessi, ai sensi del presente decreto, rispettivamente « buoni di assegnazione » o « buoni di ritiro », hanno obbligo di dare immediato corso alle ordinazioni accompagnate dai buoni stessi.

Art. 11.

La vendita al pubblico del materiale da medicazione di cui all'art. 3, 1 - *a*) e 2 - *a*) del presente decreto, è riservata esclusivamente alle farmacie, le quali debbono istituire un registro di carico e scarico.

Tale vendita può essere eseguita solo su ricetta medica non ripetibile.

Il materiale di medicazione denunciato dalle ditte commercianti al dettaglio — escluse le farmacie aperte al pubblico — ed esistente presso tali ditte alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere assegnato dai prefetti, presidenti dei Consigli provinciali delle Corporazioni, secondo le istruzioni che saranno date dal Ministero dell'interno, ad ospedali, cliniche, istituti di cura, ambulatori e posti di pronto soccorso.

Il materiale di medicazione denunciato da ditte commercianti all'ingrosso deve essere assegnato dai prefetti, presidenti dei Consigli provinciali delle Corporazioni, alle farmacie, in sede di applicazione del precedente art. 9.

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai materiali di medicazione destinati alle Amministrazioni militari o all'esportazione.

Art. 13.

Ai contravventori alle disposizioni del presente decreto, e a quelle che potranno essere emanate per la sua esecuzione, si applicano le sanzioni previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1835)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che, in data 26 corrente, è stato rimesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1 febbraio 1943-XXI, n. 122, riguardante la costituzione del Consiglio nazionale del P.N.F.

(1846)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che in data 26 corrente è stato rimesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 marzo 1943-XXI, n. 123, concernente la disciplina della militarizzazione.

(1857)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 55.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze di serie sesta, rilasciate dall'Esattoria comunale di Cavriglia per il versamento della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Baldi Adante e Giulia, secondo l'art. 1 del ruolo terreni di detto Comune, n. 372405, in data 21 ottobre 1940, di L. 133,40, per la 1ª e 2ª rata; n. 978796, in data 10 aprile 1941, di L. 66,65, per la 3ª rata, n. 97817, in data 30 aprile 1941, di L. 66,65, per la 4ª rata; n. 978820, in data 30 aprile 1941, di L. 66,65, per la 5ª rata; n. 372355, in data 30 dicembre 1940, di L. 66,65, per la 6ª rata, le prime quattro con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito redimibile 5 % agli stessi Baldi Adante e Giulia, e la quinta, relativa alla 6ª rata, con delega all'istante Lombardi Idilio, direttore della Banca commerciale di S. Giovanni Valdarno.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Arezzo, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 22 gennaio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 56.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze numeri 438401 e 440581, quarta serie, di L. 183 (centottantatre) rispettivamente, rilasciate il 20 agosto 1937 la prima e il 24 dicembre 1937 la seconda dall'Esattoria comunale di Campagnola Emilia, per il versamento della quarta e sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Plessi Domenico fu Giuseppe, secondo l'art. 69 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Plessi Domenico fu Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Reggio Emilia, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 22 gennaio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 57.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 719700, settima serie, di L. 117 (centodiciassette), rilasciata in data 9 dicembre 1939 dall'Esattoria comunale di Mazara del Vallo, per il versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Marino Paola fu Michele in Savallo Giuseppe, secondo l'art. 366 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Savallo Giuseppe fu Antonino (Piano Savallo Petrosino) per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Trapani, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 22 gennaio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 58.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie III n. 762786, di L. 116,66 (centosedici e cent. 66), rilasciata il 30 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Auditore (Pesaro), pel pagamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Cecchini Palma ed altri, secondo l'art. 27 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Piccari Pietro fu Giovanni per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Pesaro, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 22 gennaio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). **Avviso n. 59.**

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 876174, sesta serie, di L. 120 (centoventi), rilasciata il 31 ottobre 1940 dall'Esattoria comunale di Frosinone, per il versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Boccardi Angela Antonia e Fioretti Vincenzo coniugi, secondo l'art. 1 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Minotti Silverio fu Francesco per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Frosinone, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 22 gennaio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 60.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 312454, terza serie, di L. 317 (trecentodiciassette), rilasciata il 26 maggio 1937-XV dall'Esattoria comunale di Ferentino, per il versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Leoni Pietro fu Giuseppe, secondo l'art. 458 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Leoni Leonardo fu Pietro per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Frosinone, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 22 gennaio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 61.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze di prima serie n. 333080, di L. 33,35, e n. 333081, di L. 316,65, rilasciate in data 29 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Meri, per versamento della quarta rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Maimone Salvatore fu Letterio ed Ortoleva Maria Teresa fu Saverio, coniugi, rispettivamente per l'art. 2 del ruolo fabbricati e 31 terreni del comune di Meri, con delega a Maimone Salvatore fu Letterio, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Messina, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 22 gennaio 1943-XXI

(310) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta di titolo del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 82.

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1943 relativo al certificato di Rendita 5 % (1935), n. 15811, di annue lire 5000, intestato a Calagna Ninfa di Antonino, moglie di Valenti Onofrio di Onofrio, domiciliata in Terrasini (Palermo), con vincolo dotale.

A norma dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 827, si fa noto che, trascorso un mese dalla data delle pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, verrà proceduto al pagamento di detta rata, a favore dei legali rappresentanti del Banco di Sicilia, sede di Palermo, possessore del relativo certificato di iscrizione.

Il direttore generale: POTENZA

(1679)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 85.

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6550 — Data: 3 aprile 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Rizzi Alfredo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8421 — Data: 7 marzo 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Rinaldi Giuseppe fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 106-10866 — Data: 11 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Carrieri Giuseppe fu Vito — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 — Data: 14 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ferrara — Intestazione: Biavati Ettore fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9312 — Data: 22 dicembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Mansi Salvatore fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 150 — Data: 17 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Avossa Carmine di Matteo — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi 1, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 79 — Data: 12 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Marano Emilia fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi 1, capitale L. 3800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 785 — Data: 6 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Peschechera Ludovico fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi 2, capitale L. 6100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18 — Data: 24 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Viterbo — Intestazione: Giardili Teresa di Nazareno — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi 1, capitale L. 4700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 107 — Data: 15 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Forlì — Intestazione: Zanni Colombo (Verucchio) — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1, capitale L. 1230.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 156 — Data: 15 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione: Carrabba Giuseppe fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 5, capitale L. 1850.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 5 maggio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1678)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno in Matera per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

Con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad acquistare un terreno per la costruzione in Matera della Casa della Madre e del Bambino.

(1837)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 713 del 22 maggio 1943-XXI relativo ai tipi e prezzi del cotone idrofilo per medicazione ed uso comune.

Con provvedimento P. 713 del 22 maggio 1943-XXI, il Ministero delle corporazioni, in relazione alle norme riguardanti la nuova disciplina della produzione, della distribuzione e vendita del materiale da medicazione prodotto con fibre tessili, ha disposto quanto segue.

1. — I produttori di cotone idrofilo per medicazione e per uso comune possono fabbricare per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno esclusivamente cotone-tipo avente le caratteristiche indicate nelle unite tabelle *A* e *B*.

2. — I prezzi massimi di vendita del cotone-tipo sono quelli indicati nell'allegata tabella *C*.

I prezzi massimi di vendita dal produttore per il cotone in balle, che può essere venduto solo alle aziende che provvedono ad impacchettarlo (confezionisti), s'intendono per merce nuda, franco stabilimento produttore, imballo al posto, pagamento contanti al netto.

I prezzi massimi di vendita dal produttore o dal confezionista, del cotone impacchettato, s'intendono per merce resa franco stabilimento del venditore, imballaggio esterno al costo, pagamento contanti al netto.

I prezzi massimi di vendita al consumatore del cotone impacchettato, s'intendono comprensivi anche dell'onere per imposta generale sull'entrata per la fase di scambio dal dettagliante al consumatore stesso.

3. — Il grossista nelle sue vendite non potrà praticare prezzi superiori a quelli fissati da questo Ministero nella tabella *C*, per la vendita dal produttore o dal confezionista, aumentati della maggiorazione del 15 %, a compenso della sua opera e a copertura delle sue spese.

I prezzi di vendita dal grossista, così calcolati, debbono intendersi per merce franco suo magazzino, imballaggio esterno al costo pagamento contanti al netto.

4. — La percentuale di carta da impiegare per impacchettare il cotone idrofilo viene fissata nella misura seguente per le rispettive pezzature:

Pezzatura da gr.	percentuale involucro
25	44 %
50	34 %
100	28 %
250	24 %
500	19 %
1000	15 %

Sul peso della carta è ammessa una tolleranza del 5 % in meno o in più delle percentuali suddette

5. — E' fatto obbligo alle aziende che provvedono ad impacchettare il cotone idrofilo, di apporre su ogni pacchetto, due fascette di garanzia fornite dall'Ente del Tessile Nazionale, in maniera che l'apertura del pacchetto non possa avvenire senza lacerare le fascette stesse.

Inoltre, su ogni pacchetto, l'azienda produttrice o confezionatrice, dovrà riportare, in modo bene visibile ed indelebile, le seguenti indicazioni:

a) denominazione e sede della propria ditta o ragione sociale;
b) denominazione del cotone idrofilo e numero del tipo;
c) pezzatura in grammi;
d) prezzo di vendita al consumatore,

secondo il seguente schema:

Ditta . . . .
Cotone per . . . . tipo . . . .
Grammi . . . . lordo
Prezzo al consumatore L. . . . .

Sui pacchetti del cotone idrofilo *tipo 4*, dovrà inoltre apporsi una etichetta con la dicitura « vendibile solo su ricetta medica non ripetibile ».

6. — A partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, è vietata la produzione del cotone idrofilo tipo 1, tipo 2 e tipo 3, previsti nel provvedimento P. 243.

Tuttavia è consentito portare a termine, entro e non oltre il 30 giugno 1943-XXI, la fabbricazione e impacchettatura dei tipi suddetti, in corso di lavorazione alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

7. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

8. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

9. — Il controllo sull'esecuzione delle norme previste nel presente provvedimento è demandato oltre che agli organi a ciò delegati, anche ai Consigli provinciali delle Corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

TABELLA *A*.

CARATTERISTICHE DEL COTONE IDROFILO PER MEDICAZIONE. — TIPO 4.

1. — Composizione: 50 % fiocco cotoniero tipo 1 e 50 % cascami risultanti dalla 1ª parte del ciclo tecnologico trasformativo del cotone sodo, e cioè quelli che, dalla circolare P. 242, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1942-XX, assumono la seguente denominazione:

spazzatura carde; sotto carde; cascame di aspirazione; cascami di introduzione; scopatura; polvere di canale o sottotomba; granella apritoio; granella battitoio.

2. — Deve essere perfettamente bianco ed inodoro.

3. — Il potere idrofilo non deve essere inferiore a 20 gradi Baroni: gr. 0,5 di cotone idrofilo per medicazione in superficie di acqua, a 15 gradi di temperatura, devono immediatamente affondare e in tutti i casi in un tempo medio non superiore a 15 secondi. La prova va ripetuta tre volte con prelievo da tre diversi strati.

4. — Il diagramma fibroso deve contenere fibre di cotone non inferiore a millimetri sei e fibre di fiocco non inferiori a millimetri ventisette

5. — Deve essere neutro al tornasole e anche di fronte ad indicatori universali.

6. — Alle diverse analisi chimiche deve risultare:

assenza di solfati (reazione con cloruro di bario);
assenza di cloruri (reazione con nitrato d'argento);
assenza di calcio (reazione ossalato d'ammonio).

7. — Il residuo del filtrato corrispondente a 100 gr. di cotone idrofilo, non deve superare il 0,15 %.
8. — Le ceneri, corrispondenti a gr. 100 di cotone idrofilo, non devono superare il 0,03 %.
9. — L'etere a densità 0,724 non deve estrarre più di gr. 0,20 di sostanza solubile per ogni 100 gr. di cotone idrofilo.
10. — La resina ed il sapone non devono superare gr. 0,30 per ogni 100 gr. di cotone idrofilo.
11. — L'indice di rame non deve superare il 2 % (idrocellulosa).
12. — Non deve contenere più dell'8 % di ossicellulosa.
13. — E' tollerata la presenza di fibre cellulosiche vegetali corticali in misura non superiore al 10 % purchè si presentino digrezzate ed idrofilizzate a fondo.
14. — L'umidità massima consentita è dell'11,5 %.

TABELLA *B*.

CARATTERISTICHE DEL COTONE IDROFILO PER USO COMUNE — TIPO 5.

1. — Composizione: 100 % fiocco cotoniero tipo 1.
2. — Deve essere perfettamente bianco ed inodoro.
3. — Il potere idrofilo non deve essere inferiore a 20 gradi Baroni: gr. 0,5 di cotone idrofilo per uso comune in superficie di acqua, a 15 gradi di temperatura, devono immediatamente affondare e in tutti i casi in un tempo medio non superiore a 15 secondi. La prova va ripetuta tre volte con prelievo da tre diversi strati.
4. — Il diagramma fibroso deve contenere fibre di fiocco non inferiore a millimetri 27.
5. — Deve essere neutro al tornasole e anche di fronte ad indicatori universali.
6. — L'etere a densità 0,724 non deve estrarre più di gr. 0,20 di sostanza solubile per ogni 100 gr. di cotone idrofilo.
7. — La resina ed il sapone non devono superare gr. 0,30 per ogni 100 gr. di cotone idrofilo.
8. — L'umidità massima consentita è del 12 %.

TABELLA *C*.

PREZZI MASSIMI DI VENDITA

	Tipo 4 Cotone idrofilo per medicazione	Tipo 5 Cotone idrofilo per uso comune
	Lire per chilogrammo	
1. — Prezzo di vendita dal produttore:		
a) in balle	26,75	23,80
Il produttore di cotone idrofilo, a mente del Regio decreto-legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 65, dovrà pagare l'addizionale del 10 % sui prezzi franco fabbrica indicati, sia per i quantitativi di cotone idrofilo in balle, venduti, sia per i quantitativi di cotone idrofilo destinati ad essere confezionati in pacchetti dal produttore stesso.		
2. — Prezzi di vendita dal produttore o dal confezionista, del cotone confezionato in carta bianca:		
	Lire per pacchetto	
b) in pacchetti da gr. 25 lordi	0,65	0,60
c) » » » 50 »	1,35	1,15
d) » » » 100 »	2,65	2,30
e) » » » 250 »	6,75	5,85
f) » » » 500 »	13,75	11,85
g) » » » 1000 »	28,20	24,25

Nel calcolo dei suddetti prezzi massimi di vendita è stato tenuto conto dell'onere per addizionale a favore dello Stato, dovuto dai produttori, a mente del R. decreto-legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 65.

3. — Prezzi massimi di vendita al consumatore:

	Lire per pacchetto	
b) in pacchetti da gr. 25 lordi	1,10	0,90
c) » » » 50 »	2,35	1,75
d) » » » 100 »	4,55	3,45
e) » » » 250 »	11,65	8,80
f) » » » 500 »	23,70	17,80
g) » » » 1000 »	48,65	36,40

(1859)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 716 del 24 maggio 1943-XXI relativo ai tipi e prezzi delle garze e tessuti idrofili per medicazione e delle relative confezioni.

Con provvedimento P. 716 del 24 maggio 1943-XXI, il Ministero delle corporazioni, ai fini dell'attuazione della disciplina, della distribuzione e vendita di garze e tessuti idrofili, ha disposto quanto segue:

1. — Alle tabelle *A* e *B* allegate al provvedimento P. 650, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 72 del 29 marzo 1943, vengono aggiunti i tipi di garze e tessuti idrofili previsti nelle unite tabelle *A*-bis e *B*-bis.

2. — Per i prodotti tipo approvati col presente provvedimento, valgono tutte le norme stabilite nel provvedimento P. 650.

3. — I produttori di garze e tessuti idrofili, per i prodotti tipo approvati col presente provvedimento, a mente del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, sono tenuti a pagare l'addizionale del 10 %, sui prezzi franco fabbrica fissati nell'allegato *A*-bis, sia per i quantitativi di prodotti tipo venduti in pezza, sia per i quantitativi di prodotti tipo destinati ad essere confezionati dai produttori stessi.

4. — A partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, è vietata la produzione dei tipi 3, 5, 6, 7, 8 e la confezione del tipo 11 e relativi sottotipi, già previsti nelle tabelle *A* e *B* allegate al provvedimento P. 650.

Tuttavia è consentito portare a termine, entro e non oltre il 30 giugno 1943-XXI, la fabbricazione e la confezionatura dei tipi suddetti, in corso di lavorazione alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

5. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA *A*-bis.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DEI PREZZI DELLE GARZE E TESSUTI IDROFILI PER MEDICAZIONE E PER USO COMUNE.

Tipo 35. — *Garza idrofila per la confezione di assorbenti igienici.* - Tessuto con filato di fiocco di tipo cotoniero. Ord. tit. 32 e trama tit. 36, fili al cm. 10, trama al cm. 7, Alt. cm. 100, peso in idrofilo mq. gr. 30,96. Prezzo massimo di vendita dal produtture, lire per mq. 1,670.

Tipo 36. — *Garza idrofila per bende.* - Tessuto con filato di fiocco di tipo cotoniero. Ord. tit. 32, trama tit. 36, fili al cm. 12, trama al cm. 10. Alt. cm. 100, peso in idrofilo mq. gr. 39,89. Prezzo massimo di vendita dal produttore, lire per mq. 2,306.

Tipo 37. — *Mussolina idrofila per bende.* - Tessuto con filato di fiocco di tipo cotoniero. Ord. tit. 32, trama tit. 36, fili al cm. 19, trama al cm. 19. Alt. cm. 100, peso in idrofilo mq. gr. 68,30. Prezzo massimo di vendita dal produttore, lire per mq. 4,111.

Tipo 38. — *Teletta idrofila per bende.* - Tessuto con filato di fiocco di tipo cotoniero. Ord. tit. 32, trama tit. 10, fili al cm. 15, trama al cm. 10. Alt. cm. 100, peso in idrofilo mq. gr. 91,21. Prezzo massimo di vendita dal produttore lire per mq. 4,032.

Tipo 39. — *Teletta idrofila per bende pesanti.* - Tessuto con filato di fiocco di tipo cotoniero. Ord. tit. 32, trama tit. 10, fili al cm. 18, trama al cm. 12. Alt. cm. 100, peso in idrofilo mq. gr. 104,51. Prezzo massimo di vendita dal produttore, lire per mq. 4,670.

TABELLA *B*-bis.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DEI PREZZI DELLE GARZE E TESSUTI IDROFILI CONFEZIONATI PER LA VENDITA AL CONSUMATORE.

	Prezzo massimo di vendita franco fabbrica — Lire per 10 pacchetti	Prezzo massimo di vendita al consumatore — Lire per unit
Bende confezionate con garza idrofila del tipo 36 in pacchetti:		
Tipo 40. — Benda da m. 5 × 0,05	7,90	1,25
Tipo 40-*a*. — » » » 5 × 0,07	10,70	1,70
Tipo 40-*b*. — » » » 5 × 0,10	14,80	2,35
Tipo 40-*c*. — » » » 5 × 0,12	17,60	2,80
Tipo 40-*d*. — » » » 5 × 0,15	21,80	3,50
Tipo 40-*e*. — » » » 5 × 1,20 per pacco	15,60	24,95
Bende confezionate con mussolina idrofila del tipo 37 in pacchetti:		
Tipo 41. — Benda da m. 5 × 0,05	13,30	2,10
Tipo 41-*a*. — » » » 5 × 0,07	18,20	2,90
Tipo 41-*b*. — » » » 5 × 0,10	26,70	4,10
Tipo 41-*c*. — » » » 5 × 0,12	30,70	4,90
Tipo 41-*d*. — » » » 5 × 0,15	38,10	6,10
Tipo 41-*e*. — » » » 5 × 1,20 per pacco	27,52	44,05
Bende confezionate con teletta idrofila del tipo 38 in pacchetti:		
Tipo 42. — Benda da m. 5 × 0,05	13,10	2,10
Tipo 42-*a*. — » » » 5 × 0,07	17,90	2,85
Tipo 42-*b*. — » » » 5 × 0,10	25,30	4,05
Tipo 42-*c*. — » » » 5 × 0,12	30,10	4,80
Tipo 42-*d*. — » » » 5 × 0,15	37,40	6 —
Tipo 42-*e*. — » » » 5 × 1,20 per pacco	27 —	43,20
Bende confezionate con teletta idrofila del tipo 39 in pacchetti:		
Tipo 43. — Benda da m. 5 × 0,05	14,90	2,40
Tipo 43-*a*. — » » » 5 × 0,07	20,50	3,30
Tipo 43-*b*. — » » » 5 × 0,10	29 —	4,65
Tipo 43-*c*. — » » » 5 × 0,12	34,70	5,55
Tipo 43-*d*. — » » » 5 × 0,15	43,20	6,90
Tipo 43-*e*. — » » » 5 × 1,20 per pacco	34,20	54,70

(1858)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto della circolare telegrafica P. 719 del 25 maggio 1943-XXI relativa ai prezzi della filaccia greggia da ginestra e dei diaframmi oleari (fiscoli, dischi, ecc.).

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 719 del 25 maggio 1943 in seguito ad accordi intervenuti col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ha stabilito che il prezzo della filaccia greggia da ginestra venga fissato in L. 25 al kg. per merce di buona qualità mercantile, imballata, resa franco stabilimento di produzione.

Conseguentemente i prezzi dei diaframmi oleari (fiscoli) confezionati a perfetta regola d'arte vengono così fissati:

per merce resa franco vagone partenza stabilimento di produzione L. 52 al kg.;

per merce resa al frantoiano franco magazzino distribuzione, L. 60 al kg.

Sono di conseguenza abrogati i provvedimenti P. 134 e P. 146 pubblicati rispettivamente nei numeri 245 e 258 del 16 e 31 ottobre 1941 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(1829)

Riassunto del provvedimento P. 702 del 14 maggio 1943-XXI relativo ai prezzi delle ligniti xiloidi e torbose

Con riferimento alla circolare P. 663 del 27 marzo scorso, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 702 del 14 maggio c. a. ha stabilito che le ligniti xiloidi con umidità superiore al 32 %, la cui vendita è stata consentita fino al 30 settembre corrente anno, dovranno essere vendute a prezzi non superiori a quelli fissati con provvedimento P. 564 del 3 dicembre 1942-XXI e cioè:

a) per merce caricata su mezzo di trasporto al piazzale miniera: L. 105 per tonn. per la pezzatura; L. 95 per tonn. per il trito e L. 65 per tonn. per il minuto;

b) per merce caricata su vagone stazione ferroviaria partenza: L. 120 alla tonn. per la pezzatura; L. 110 alla tonn. per il trito e L. 80 alla tonn. per il minuto.

In nessun caso le dette ligniti possono essere vendute con umidità superiore a 40 %.

(1828)

Riassunto del provvedimento P. 709 del 17 maggio 1943-XXI relativo al prezzo del materiale per ferrovie Decauville

In relazione alle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 12 giugno 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 150 del 26 giugno stesso anno, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 709 del 17 maggio c. a. ha stabilito come appresso i prezzi del materiale per ferrovie Decauville:

1) binarietto completo montato, nuovo oppure usato, ma in buono stato di conservazione e completo in tutte le sue parti, atto al pronto reimpiego, senza bisogno di revisione:

L. 255 al q.le, prezzo al detentore franco suo deposito;
L. 305 al q.le, prezzo al commerciante franco suo magazzino;

2) binarietto usato, completo in tutte le sue parti, atto al reimpiego previa revisione da parte del compratore:

L. 225 al q.le, prezzo al detentore franco suo deposito;

3) stecche e traverse usate, atte al reimpiego senza revisione da parte del compratore:

L. 245 al q.le, prezzo al detentore franco suo deposito;
L. 295 al q.le, prezzo al commerciante franco suo magazzino;

4) per le rotalette sciolte si applicano i prezzi al detentore e i prezzi da magazzino del commerciante previsti nella circolare P. 44 del 15 aprile 1941.

(1831)

Riassunto del provvedimento P. 711 del 18 maggio 1943-XXI relativo ai prezzi del sughero

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 711 del 18 maggio c. a. ha determinato come segue i prezzi del sughero:

1. — *Sughero da lavoro.*

Qualità monte:

per merce resa franco carro su strada affastellata e legata ma non bollita, L. 630 al q.le;

per merce bollita e imballata resa franco banchina o vagone partenza stazione più vicina al luogo della produzione, L. 860 al q.le.

Composizione del monte: 20 % di prima qualità, 35 % di seconda qualità, 45 % di terza qualità.

Prezzi delle qualità per spessore base 27/45 mm.:

1ª qualità, L. 1.360 a q.le 12/20 linee;
2ª qualità, L. 910 a q.le 12/20 linee;
3ª qualità, L. 605 a q.le 12/20 linee.

Per gli spessori da mm. 20 a mm. 27, riduzione del 5 % sul prezzo base; per gli spessori al disotto dei 20 mm., riduzione del 10 % sul prezzo base; per gli spessori superiori a mm. 45, riduzione del 20 % sul prezzo base.

I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco banchina o vagone partenza stazione ferroviaria più vicina al luogo di produzione.

2. — Sughero da pesca o da marina.

Franco banchina o vagone partenza stazione ferroviaria più vicina al luogo di produzione, per merce imballata, L. 375 al q.le.

3. — Sughero da macinazione.

a) Sugheraccio, L. 200 al q.le;
se bollito e raschiato, L. 230 al q.le;
buccione bianco franco banchina, L. 220 al q.le;
buccione bianco franco stabilimento, L. 310 al q.le.

I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco banchina o franco vagone partenza stazione più prossima al luogo di produzione;

b) Cascami:
1) provenienti dal taglio di quadretti o solette con una tolleranza di umidità assoluta dal 20 al 30 %, L. 155 a q.le;
2) provenienti dalla tornitura di turaccioli, detti foglia o riccio, con una tolleranza di umidità assoluta del 15 %, L. 240 a q.le;
3) provenienti da lavorazione dei dischi di sughero, detto tiras o polpa di sughero, con una tolleranza di umidità assoluta del 15 %, L. 260 a q.le.

I suddetti prezzi si intendono franco banchina o vagone partenza stazione ferroviaria più vicina al luogo di produzione del sughero (Sardegna, Sicilia, Lazio, ecc.).

4. — Prodotti del sughero.

Prezzi per merce resa franco stabilimento:
1) granulato espanso (kg. 45/50 al mc.), L. 1050 al q.le;
2) granulato naturale calibri 3, 4, 5 (kg. 100/100 al mc.), L. 530 a q.le;
3) granulato espanso (di kg. 65/70 al mc.), L. 820 al q.le;
4) agglomerato espanso collato, ricavato col sughero greggio, torrefatto, distillato e agglomerato a mezzo di collante, riessiccato in forni e rifilato, L. 1160 a q.le.

Per gli spessori al di sotto dei cm. 10 aumento di L. 10 per ogni cm.;

5) agglomerato di sughero autoespanso e autocollato, ricavato con granulato naturale ultrapressato ed autoagglomerato mediante sostanze grasse e resinose dello stesso sughero, L. 1250 al q.le;
6) agglomerato naturale collato, fabbricato con granulato crudo asciuttissimo e collato, essiccato al forno, L. 1100 al q.le.

Il prezzo suddetto si riferisce all'agglomerato naturale collato di spessore di cm. 10; per ogni cm. in più di spessore, aumento di L. 10 a mc.;

7) agglomerato flessibile per guarnizione (kg. 280 circa a mc.):
tipo per guarnizione (grana fine), L. 7000 al mc.;
tipo per lavorazione varie (grana normale flessibile), L. 6300 al mc.

I suddetti prezzi s'intendono franco stabilimento;

8) serie completa per caschi coloniali, composta di 8 tese dello spessore di mm. 3, 3 1/4 e di 16 spicchi dello spessore di mm. 2, 2 1/2, fabbricata con sughero misto di 1ª e 2ª qualità, L. 22.

Prezzi di vendita al consumo.

La determinazione dei prezzi di vendita al consumo dovrà essere fatta dai Consigli provinciali delle Corporazioni secondo le norme contenute nella circolare P. 216 del 12 gennaio 1942-XX.

(1832)

Riassunto del provvedimento P. 712 del 21 maggio 1943-XXI relativo al prezzo degli zolfi raffinati

Il Ministero delle corporazioni, nel confermare le precedenti disposizioni impartite con circolari P. 73 del 2 giugno 1941, P. 236 dell'11 febbraio 1942 e P. 319 del 5 maggio 1942, ha precisato con provvedimento P. 712 del 21 maggio c. a., che l'imposta sull'entrata degli zolfi raffinati per la corrente campagna, è stata fissata dal Ministero delle finanze nella seguente misura « una tantum »:
zolfo raffinato in pani e in cannoli, zolfo greggio molito o ventilato, zolfo raffinato molito, L. 4 al q.le;
zolfo raffinato ventilato o sublimato, L. 5 al q.le;
i suddetti zolfi, se ramati, L. 1,50 al q.le in più.

(1830)

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica della provincia di Torino.

10) *Industria profumi G. Legre di Legre Giuseppe fu Donato*, Torino, corso Re Umberto n. 38. Deposito e commercio ingrosso profumi. — La ditta ha notificato di aver cessato la sua attività al 12 aprile 1943-XXI.

120) *Simondetti Carlo & Figlio*, Torino, via Principe Tommaso n. 36. Fabbrica registri. — In data 31 marzo 1943-XXI a seguito a recesso da socio accomandatario dell'ebreo Luria Davide fu Salvador, e suo passaggio a socio accomandante, la ditta viene cancellata dall'elenco C) delle aziende ebraiche di questo Provincia. La denominazione della ditta viene modificata in: « *Società Accomandita Registrificio Italiano Industria Grafica (S.A.R.I.G.) di Giuseppe Bognoni & C.* ».

N.B. — I numeri in parentesi si riferiscono all'elenco C) delle aziende ebraiche di questa Provincia, elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 20 dicembre 1939-XVIII.

(1824)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a 25 posti di volontario nel ruolo di gruppo B nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici richiamati alle armi per mobilitazione e successive variazioni;

Visto il R. decreto 10 ottobre 1935, n. 1894, che abroga il disposto della lettera c) dell'art. 129 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni

militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719; 27 giugno 1937, n. 1033; le leggi 20 aprile 1939, n. 591 e 16 aprile 1940, n. 227, concernenti l'aumento degli assegni al personale statale e degli altri Enti pubblici ed il R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646, recante provvedimenti economici di carattere temporaneo in dipendenza della guerra per il personale suddetto;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante norme per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visti i Regi decreti-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, e 6 giugno 1940, n. 1083, concernenti l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 1080, che estende i benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, a favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna quali assimilati o militarizzati;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 1943-XXI, n. 11821-54213-2-5/1.3.1, con la quale è stato autorizzato il concorso a n. 25 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, sui 50 posti disponibili nel ruolo stesso.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 25 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, al quale non sono ammessi a partecipare le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Gli altri 25 posti, sui 50 disponibili nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, sono riservati a favore dei richiamati alle armi per concorsi da indire ai termini dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica o scientifica;

b) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico del Regno.

Sono ritenuti validi ai fini dell'ammissione al concorso anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica) e diploma degli istituti commerciali conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli di studio riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo di L. 8 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate o pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) oppure alle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di novanta (90) giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, designare la sede tra quelle indicate nel successivo art. 8, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte, ed elencare i documenti ed i titoli allegati. Dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

I candidati che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, ed intendano avvalersi delle agevolazioni loro concesse da tali disposizioni dovranno farne richiesta con la domanda di ammissione al concorso.

All'uopo dovranno allegare alla domanda stessa, oltre agli altri documenti, una dichiarazione della competente autorità militare da cui risulti che il richiedente non ha potuto sostenere le prove relative al precedente concorso perchè richiamato alle armi o comunque a causa del servizio militare.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 12, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 26° anno di età.

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 28 anni qualora, oltre al titolo di studio prescritto dall'art. 2, siano forniti di diploma di laurea.

Tali limiti di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato ad operazioni militari dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII;

e) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tali limiti sono poi elevati a 39 anni, a norma delle disposizioni in vigore,

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero per fatti d'arme avvenuti all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ovvero per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero in operazioni militari dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, purchè siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

I suddetti limiti di età sono aumentati di 4 anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscrittti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente, al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I suddetti limiti di età sono poi elevati:

a) di 2 anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di cui scade il termine di presentazione delle domande per partecipare al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 6.

Sono ammessi a partecipare al concorso anche i cittadini albanesi qualora essi siano in possesso dei requisiti prescritti.

Agli effetti del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù del decreto Reale;

3) certificato su carta da bollo da L. 6 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti importino la perdita dei diritti stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 18;

5) certificato di buona condotta, morale civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 6 dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà, dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 6 da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N.; ovvero dall'Ufficio sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra 1915-1918 ed i reduci dell'Africa Orientale presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa rilasciata dal competente Distretto militare, ai sensi rispettivamente della circolare n. 588 del 1922, n. 957, del 1936 e numero 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale; coloro che abbiano partecipato ad operazioni non isolate all'estero presenteranno analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 3179; gli ex combattenti o combattenti dell'attuale guerra presenteranno la dichiarazione prescritta dalla circolare 35000-1, in data 26 maggio 1942-XX, e successive variazioni, dello Stato Maggiore Regio esercito (estesa anche ai dipendenti del Comando generale della M.V.S.N.); dalla circolare n. 28957, in data 25 maggio 1942-XX, e successive variazioni, dello Stato Maggiore Regia marina, o dalla circolare 2-4920, in data 1° giugno 1942-XX, e successive variazioni, dello Stato Maggiore Regia aeronautica.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, od, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa de le Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza della attuale guerra, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 6 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con certificato, in carta da bollo da L. 6, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8) titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio;

9) certificato su carta da bollo da L. 6 comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio nonchè la data di iscrizione.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato, di avere presentato domanda di iscrizione al P.N.F. Detti candidati qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere ottenuta l'iscrizione al P.N.F.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi del capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della provincia e vistato, per ratifica dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vicesegretari. Sono ritenuti validi i certificati di iscrizione al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922 rilasciati dai vice segretari federali facenti funzione dei segretari federali mobilitati, o firmati, per ratifica, da un componente del Direttorio nazionale del P.N.F. In ogni caso il certificato dovrà attestare che l'iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà anche produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 6, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari o di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito opportunamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 6 da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I coniugati con straniere produrranno altresì una dichiarazione attestante l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

11) fotografia recente del candidato con la sua firma, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente art. 4, debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10, dell'art. 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva e quelli chiamati alle armi per obblighi di leva e successivamente trattenuti in dipendenza dell'attuale stato di guerra, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo, un certificato su carta da bollo da L. 6 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano e la loro buona condotta.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo precedente, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono in Africa italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo e quelli che dimostrino di trovarsi alle armi, potranno presentare in termine utile la sola domanda dichiarando almeno il titolo di studio posseduto, salvo a produrre i documenti prescritti almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I candidati che risiedono all'estero potranno presentare in termine utile la sola domanda dichiarando almeno il titolo di studio posseduto, salvo a produrre i documenti richiesti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso salvo quanto è previsto nei riguardi dei candidati con l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

I candidati che, essendo in possesso dei requisiti prescritti, abbiano ottenuta l'ammissione al concorso bandito col presente decreto, ma non possano sostenere le prove scritte perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno essere ammessi prescindendo dal requisito del limite di età al concorso riservato che verrà bandito ai termini dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza oppure alla Direzione generale delle imposte dirette dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio, nel quale caso i concorrenti dovranno indicare all'Amministrazione dove trovasi detto titolo, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo in sua vece un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, vidimato dal provveditore agli studi.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati ad eccezione della fotografia e purchè non siano scaduti di validità, ai termini del precedente articolo 5.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capitolo 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Palermo, Torino, e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. A tale prova potranno partecipare anche coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè le altre dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giu-

gno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179, delle leggi 3 gennaio 1939, n. 1, 20 marzo 1940, n. 233, 25 settembre 1940, n. 1458 e 4 luglio 1941, n. 1080, e del R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani, o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, agli invalidi della attuale guerra, od in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza della attuale guerra, ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, 25 settembre 1940, n. 1458, e 4 luglio 1941, n. 1080, e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a procuratore di 2ª classe dopo un periodo di prova non inferiore a 6 mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a procuratore di 2ª classe nella Amministrazione provinciale delle imposte dirette, con riserva di anzianità.

Art. 12.

A coloro che conseguiranno la nomina a volontario compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio di 2ª classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, l'assegno lordo mensile di L. 802,35 oltre l'assegno lordo mensile temporaneo di guerra di L. 110, nonchè l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno è ridotto a L. 426,79 mensili lorde e quello temporaneo di guerra a L. 82,68 lorde mensili.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° maggio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte.

Parte prima:
1) Nozioni di diritto costituzionale;
2) Nozioni di diritto amministrativo e corporativo.

Parte seconda:
Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:
Principi di economia politica corporativa e scienza delle finanze.

Prova orale.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:
1) Nozioni generali sulle leggi relative alle imposte sui terreni, sui fabbricati, di ricchezza mobile, all'imposta complementare progressiva sul reddito ed all'imposta sui celibi;
2) Nozioni sulla contabilità commerciale;
3) Nozioni di statistica.

Roma, addì 1° maggio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1943-XXI
Registro n. 11, foglio n. 154.

(1775)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio nei Convitti nazionali

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduti gli articoli 164 e seguenti del R. decreto 1° settembre 1925, n. 2009, che approva il regolamento per i Convitti nazionali;

Veduto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 623, che istituisce 80 posti gratuiti nel Convitto istriano di Pisino;

Veduto il R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, che istituisce 60 posti gratuiti nel Convitto « Dante Alighieri » di Gorizia;

Veduto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 559, che istituisce 30 posti gratuiti nel Convitto « Silvio Pellico » di Ala;

Veduto il R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1897, modificato con R. decreto 19 maggio 1932, n. 661, in merito alla istituzione di 60 posti gratuiti nel Convitto « F. Scodnik » di di Tolmino;

Veduta la convenzione stipulata il 22 dicembre 1939-XVIII, fra il Ministero dell'educazione nazionale e il comune di Fano per la istituzione di 70 posti gratuiti nel Convitto « Nolfi » di detta città;

Veduto l'art. 33 del R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6, concernente l'approvazione dei regolamenti amministrativo e tecnico disciplinare per la esecuzione della legge 3 aprile 1925, n. 2247, sull'Opera nazionale Balilla;

Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, concernente l'estensione agli orfani e agli altri congiunti dei caduti per la causa nazionale di tutte le provvidenze emanate in favore degli orfani dei congiunti e dei caduti in guerra;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i seguenti concorsi per il conferimento dei posti gratuiti di studio di cui al presente bando e di quelli che si renderanno vacanti entro il 30 settembre 1943-XXI:

I. — *Concorso a posti gratuiti nei Convitti nazionali.*

A) Posti gratuiti a carico del Ministero dell'educazione nazionale:
a) Ordinari n. 50.

B) Posti gratuiti a carico del bilancio dei seguenti Convitti:
Aquila, n. 1, Bari, n. 1; Campobasso, n. 1; Lecce, n. 2; Lucera, n. 1; Parma, n. 2; Salerno, n. 3; Sassari, n. 2.

C) Posti a carico di Fondazioni:

a) Fondazione « Filo Ferralis », n. 1 posto gratuito da conferirsi nel Convitto nazionale di Sassari ad alunni prossimi parenti del fondatore;

b) Fondazione « Zampero », n. 1 posto gratuito da conferirsi nel Convitto nazionale di Sassari ad alunni parenti del fondatore.

II. — *Concorso a posti gratuiti nei Convitti di Ala, Gorizia, Pisino e Tolmino.*

A) Posti gratuiti presso il Convitto « S. Pellico » di Ala, n. 7 (per alunni maschi della Venezia Tridentina che abbiano titolo per frequentare il locale Regio ginnasio).

B) Posti gratuiti presso il Convitto « D. Alighieri » di Gorizia, n. 16 (per alunni maschi della Venezia Giulia e di Zara che abbiano titolo per frequentare le locali scuole medie governative).

C) Posti gratuiti presso il Convitto « F. Filzi » di Pisino, n. 12 (per alunni maschi della Venezia Giulia e di Zara che abbiano titolo per frequentare le locali scuole medie governative).

D) Posti gratuiti presso il Convitto « F. Scodnik » di Tolmino, n. 9 (per alunni maschi che abbiano titolo per frequentare le locali scuole medie governative).

III. — *Concorso per il conferimento di n. 6 posti gratuiti presso il Convitto « Nolfi » di Fano.*

A favore di alunni maschi residenti sulla costa orientale adriatica e nelle provincie delle terre redente che intendano iniziare o proseguire gli studi nelle scuole governative di Fano.

Art. 2.

I posti suddetti saranno conferiti ad alunni maschi meritevoli per profitto e buona condotta, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che siano cittadini italiani o italiani non regnicoli anche se mancanti della naturalità e che abbiano non meno di sei anni e non più di anni dodici al 30 settembre 1943-XXI salvo i requisiti speciali richiesti da ciascuno dei singoli concorsi sopraindicati.

Al concorso per il Convitto « Nolfi » di Fano sono ammessi coloro che abbiano età non inferiore ai sei e non superiore ai dodici anni al 31 dicembre 1943-XXII.

Dal requisito dell'età sono dispensati i concorrenti che siano già convittori nei Convitti nazionali o nei Convitti gestiti col concorso finanziario dello Stato.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza agli orfani dei militari morti in guerra o a causa della guerra o di caduti per la causa nazionale, ai figli dei mutilati di guerra o per la causa nazionale, ai figli dei decorati al valore ed agli iscritti alla G.I.L.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti.

Gli orfani di guerra dovranno esibire il certificato attestante la qualifica, rilasciato dal competente Comitato provinciale degli orfani di guerra.

L'iscrizione alle Organizzazioni della G.I.L. dovrà essere attestata mediante esibizione della relativa tessera del corrente anno.

Ogni altro titolo di preferenza dovrà essere attestato con certificato idoneo.

Art. 4.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposite Commissioni ministeriali.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale dell'Ordine superiore classico - Div. V) non oltre il 20 luglio 1943-XXI.

La data di presentazione della domanda, sarà accertata dal bollo di arrivo dal Ministero.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti su carta semplice a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268:

a) certificato di nascita, legalizzato;

b) certificato di sana costituzione fisica legalizzato;

c) pagella scolastica o certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1942-43 con lo specchietto dei voti riportati;

d) stato di famiglia con indicazione della professione delle persone componenti la famiglia stessa (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risiede in un luogo diverso dal Comune di origine occorre analogo certificato anche per detto Comune);

f) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato, e per gli italiani non regnicoli attestato dal console competente circa l'origine italiana della famiglia del concorrente e dei sentimenti di italianità della famiglia stessa;

g) dichiarazione con la quale la famiglia dell'alunno si obbliga di pagare tutte le spese accessorie (salvo che si tratti di alunni orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale);

h) documenti idonei attestanti il possesso dei requisiti speciali richiesti da ciascuno dei concorsi sopra indicati;

i) quegli altri documenti che l'interessato ritenga di produrre nel proprio interesse e specialmente quelli attestanti le preferenze di cui all'art. 3;

l) dichiarazione del candidato da cui risulti che egli non appartiene alla razza ebraica.

I concorrenti che partecipano a più di un concorso, dovranno presentare separata istanza per ciascuno di essi, unendo ad una sola istanza i documenti prescritti; per le altre dovranno fare riferimento ai medesimi, allegandone l'elenco in doppia copia.

Art. 6.

I concorrenti che siano già alunni dei Convitti nazionali, sono dispensati dal presentare i certificati di cui alle lettere a), b), f) dell'art. 5, ma debbono attestare la loro qualità di convittori o semiconvittori mediante un certificato del rettore del Convitto. Analogo certificato dovranno presentare i concorrenti che abbiano superato il limite di età di dodici anni e siano alunni di Convitti gestiti con concorso finanziario dello Stato.

Art. 7.

Il vincitore di un posto gratuito decade da ogni diritto se non accetta il beneficio o la sede destinatagli, o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissatogli per la risposta o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Gli alunni, che otterranno il conferimento di un posto gratuito negli Istituti relativi ai singoli concorsi ne godranno sino al termine degli studi medi, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 24 maggio 1943-XXI

Il Ministro: BIGGINI

(1804)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.